

---

**CONTRATTO DI AFFITTO CON OBBLIGO DI ACQUISTO**  
**DI RAMI D'AZIENDA**

---

## INDICE

ARTICOLO 1 - ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI.....	9
ARTICOLO 2 - AFFITTO DEI RAMI DI AZIENDA .....	31
ARTICOLO 3 - TRASFERIMENTO DEL PLAFOND.....	34
ARTICOLO 4 - SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI .....	35
ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ESCLUSE.....	36
ARTICOLO 6 - MAGAZZINO E BENI ESCLUSI.....	38
ARTICOLO 7 - DIPENDENTI .....	41
ARTICOLO 8 - AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE.....	43
ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE CONCEDENTI.....	44
ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL’AFFITTUARIO.....	47
ARTICOLO 11 - DURATA DELL’AFFITTO .....	49
ARTICOLO 12 - CANONE DI AFFITTO.....	50
ARTICOLO 13 - CONDUZIONE DEI RAMI D’AZIENDA.....	51
ARTICOLO 14 - CAPITOLATO DEGLI INTERVENTI TECNICI .....	52
ARTICOLO 15 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE .....	53
ARTICOLO 16 - ACQUISTO E DISMISSIONE DI BENI.....	55
ARTICOLO 17 - MODIFICHE E MIGLIORIE .....	58
ARTICOLO 18 - CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO .....	58
ARTICOLO 19 - ATTIVITÀ E MISURE DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA .....	60
ARTICOLO 20 - RISORSE FINANZIARIE PER L’ESECUZIONE DEL PIANO AMBIENTALE.....	64
ARTICOLO 21 - ISPEZIONI E VERIFICHE .....	66
ARTICOLO 22 - OBBLIGHI INFORMATIVI.....	66
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE .....	68
ARTICOLO 24 - CONDIZIONI SOSPENSIVE.....	70
ARTICOLO 25 - DATA DI ESECUZIONE E GESTIONE INTERINALE.....	74
ARTICOLO 26 - OBBLIGO DI ACQUISTO DEI RAMI D’AZIENDA.....	78
ARTICOLO 27 - RETROCESSIONE DEI RAMI D’AZIENDA .....	83
ARTICOLO 28 - GARANZIE .....	85
ARTICOLO 29 - PENALI.....	86
ARTICOLO 30 - CASI DI RISOLUZIONE E RECESSO .....	87
ARTICOLO 31 - COMUNICATI .....	88
ARTICOLO 32 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI .....	88
ARTICOLO 33 - ASSENZA DI SOLIDARIETÀ.....	89
ARTICOLO 34 - LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILE.....	89
ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI VARIE .....	89

**CONTRATTO DI AFFITTO CON OBBLIGO DI ACQUISTO  
DI RAMI D'AZIENDA**

La presente scrittura privata (il “**Contratto**”), da conservarsi nella raccolta del Notaio che ne autentica le firme, è sottoscritta in Milano, il 28 giugno 2017.

TRA

- (1) **ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 549.390.270,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11435690158, numero R.E.A.: MI-1464654, qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica ove sopra, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 30 del 6 febbraio 2015 (di seguito, “**Ilva**”);
  
- (2) **ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 4.020.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00413580721, partita I.V.A. 12772960154, numero R.E.A.: MI-1513574 qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica ove sopra, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015 (di seguito, “**Ilvaform**”);
  
- (3) **TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 165.310.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07534100966, numero R.E.A.: MI-1965419, qui rappresentata dall'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica ove sopra, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico in data 20 febbraio 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015 (di seguito, “**Taranto Energia**”);

- (4) **ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, capitale sociale € 3.640.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 03358460107, partita I.V.A. 12075660154, numero R.E.A. MI-1523427, qui rappresentata dall’avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica ove sopra, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2015 (di seguito, “**Ilva Servizi Marittimi**”);
- (5) **TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in Z.I. Chemin Des Tilles, 25870 Chatillon Le Duc (Francia), partita Iva Intrastat FR-77582820189, qui rappresentata dall’avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 marzo 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 76 del 1 aprile 2015 (di seguito, “**Tillet**”);
- (6) **SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria**, con sede legale in 100, Route D’Eyguieres, 1360 Senas (Francia), partita Iva Intrastat FR-51651620890, qui rappresentata dall’avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, dal dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e dal prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969 (a mezzo del dott. Piero Gnudi, suo procuratore), domiciliati per la carica in 20151 – Milano, Viale Certosa n. 239, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma quali Commissari Straordinari e legali rappresentanti della predetta Società in forza dei poteri ad essi conferiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 marzo 2015 pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 76 del 1 aprile 2015 (di seguito, “**Socova**” e, congiuntamente ad Ilva, Ilvaform, Taranto Energia, Ilva Servizi Marittimi e Tillet, le “**Società in A.S.**”, le “**Società Concedenti**” o le “**Concedenti**”);

- da una parte -

E

- (7) **AM InvestCo Italy S.r.l.**, con sede legale in Milano, Viale Brenta 27/29, capitale sociale € 10.000, codice fiscale 09520030967, partita I.V.A. 09520030967, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09520030967, qui rappresentata da Ondra Otradovec e Daniele Santoro, domiciliati per la carica presso la sede legale della predetta società, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di rappresentanti della predetta società in forza dei poteri conferiti con delibera del proprio consiglio di amministrazione e di procura di cui all'**Allegato 1** (*Poteri di firma di AM InvestCo Italy S.r.l.*) (di seguito, "Affittuario" o "Società Affittuaria");

- dall'altra parte -

(le Concedenti e l'Affittuario di seguito sono anche congiuntamente indicate come le "Parti" e, ciascuna individualmente, come "Parte").

**PREMESSO CHE:**

- (A) Ilva è una società attiva nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti siderurgici mediante, tra l'altro, la gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (di seguito, "D.L. 207/2012");
- (B) con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, Ilva è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39 (di seguito, "D.L. 347/2003") e sono stati nominati Commissari Straordinari della medesima società l'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, e il prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969;
- (C) con sentenza in data 28/30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003;
- (D) con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 e in data 17 marzo 2015 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.L. 347/2003, anche le società – appartenenti al medesimo gruppo societario di Ilva – Ilvaform, Taranto Energia, Ilva Servizi Marittimi, Tillet e Socova, e sono stati nominati i medesimi Commissari Straordinari di cui alla precedente premessa (B);
- (E) le società di cui alla precedente premessa (D) sono state dichiarate insolventi, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, con sentenze del Tribunale di Milano adottate in data 5 marzo 2015 e 21 aprile 2015;

- (F) con proprio decreto in data 4 gennaio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma dell'amministrazione straordinaria delle Società in A.S., predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, nonché degli articoli 54 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (di seguito, "**D.Lgs. 270/1999**"), che prevede la cessione delle aziende ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del medesimo D.Lgs. 270/1999 (di seguito, il "**Programma**");
- (G) l'articolo 1, comma 2 del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni in legge 1 febbraio 2016, n. 13 (di seguito, "**D.L. 191/2015**"), prevede che "[e]ntro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria [espletino], nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati nel programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari";
- (H) allo scopo di dare attuazione alla disposizione normativa di cui alla precedente premessa (G), in data 5 gennaio 2016 i Commissari Straordinari delle Società in A.S. hanno pubblicato, su primari quotidiani nazionali ed esteri nonché sul sito *web* delle medesime Società in A.S., un avviso recante "*Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo*";
- (I) in data 4 febbraio 2016 e 10 febbraio 2016, ArcelorMittal S.A. e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (soci diretti e indiretti dell'Affittuario) hanno presentato le rispettive manifestazioni di interesse nei termini e modi previsti dall'avviso di cui alla precedente premessa (H), dando altresì evidenza di essere in possesso dei requisiti richiesti dal predetto avviso;
- (L) in data 17 maggio 2016, ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (società controllata da ArcelorMittal S.A.) ha costituito la Società Affittuaria allo scopo di prendere parte all'Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto. Alla data odierna, il capitale sociale della Società Affittuaria è detenuto da ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (51%), ArcelorMittal S.A. (34%) e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (15%) (di seguito, i "**Soci dell'Affittuario**");
- (M) la Società Affittuaria e gli attuali soci dell'Affittuario hanno svolto, anche avvalendosi dei propri consulenti, un'accurata analisi della situazione industriale, tecnica, finanziaria, contabile, fiscale e legale delle Società in A.S. e dei Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto (di seguito, la "**Due Diligence**"), mediante:

- (i) l'accesso ad una *data room* virtuale resa all'uopo disponibile dalle Concedenti e comprensiva della documentazione riportata nell'elenco di cui all'**Allegato 2** (*Elenco documenti data-room*);
  - (ii) visite ed ispezioni presso gli stabilimenti e le sedi delle Società Concedenti in data 9 marzo 2016 e 21 marzo 2016 e (in relazione al magazzino) 22 febbraio 2017;
  - (iii) una presentazione del *management* delle medesime Società in A.S. in data 8 marzo 2016;
- (N) in data 30 giugno 2016, l'Affittuario ha presentato alle Società Concedenti un'offerta non vincolante per l'affitto con obbligo di acquisto dei Rami d'Azienda (di seguito, l'**"Offerta"**), corredata, tra l'altro, di un piano ambientale recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l'Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano DPCM 2014, nonché la specificazione delle proposte di modifica e integrazione al medesimo Piano DPCM 2014, delle proposte di modifica e integrazione ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti di cui ai Rami d'Azienda e del differimento del termine per l'attuazione del Piano DPCM 2014 che si intendono richiedere ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015 (di seguito, le **"Proposte di Modifica"**), nonché delle proposte di modifica al testo contrattuale da ultimo reso disponibile dalle Società Concedenti nell'ambito delle fasi di Due Diligence (di seguito, le **"Proposte di Modifica Contrattuali"**);
- (O) in data 06 dicembre 2016, Ilva ha presentato – nel quadro del procedimento penale pendente avanti alla Corte di Assise di Taranto e portante r.g.n. 939/2010, nell'ambito del quale la medesima Ilva è incolpata ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, **"D.Lgs. 231/2001"**) per gli illeciti amministrativi da reato di cui agli articoli 24-*ter*, comma 2, 25, 25-*septies* e 25-*undecies*, comma 2, lett. a), b) c) e) e h) del D.Lgs. 231/2001 – istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'articolo 63 del medesimo D.Lgs. 231/2001 (di seguito, l'**"Istanza di Patteggiamento"**), sulla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha espresso parere favorevole in data 05 dicembre 2016, e che prevede l'applicazione su richiesta ad Ilva delle seguenti sanzioni:
- (i) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, la **"Sanzione Pecuniaria"**) in misura pari a € 3.098.000,00 (tremilioninovantottomila/00);
  - (ii) l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 231/2001 per un periodo di 8 mesi, sostituita con la misura alternativa del commissariamento giudiziale di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, per lo stesso periodo, con la nomina a commissari giudiziali delle medesime persone

fisiche che, alla data del presente Contratto, rivestono la carica di Commissari Straordinari di Ilva (di seguito, i “**Commissari Giudiziali**”);

- (iii) l’assunzione di obblighi di interventi di ambientalizzazione e decontaminazione del sito di Taranto, con misure di ripristino per un ammontare di € 800.000.000,00 (ottocentomilioni/00), secondo modalità e termini coerenti con quelli fissati dalla Normativa di riferimento e dal Decreto Interministeriale;
  - (iv) la confisca del profitto ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 231/2001 per un importo pari a € 241.300.000,00 (duecentoquarantunomilionitrecentomila/00);
- (P) all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 09 gennaio 2017, ha espresso il proprio parere in merito alle Proposte di Modifica (di seguito, il “**Parere**”) ed è stata conseguentemente avviata, in conformità con quanto previsto nella Lettera di Procedura, la fase di negoziazione delle Proposte di Modifica Contrattuali, all’esito della quale le Società Concedenti hanno invitato l’Affittuario a formulare un’offerta vincolante definitiva sulla base del presente Contratto;
- (Q) in data 6 marzo 2017, l’Affittuario ha presentato alle Società Concedenti un’offerta vincolante definitiva in relazione all’Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d’Azienda di cui al presente Contratto (di seguito, l’“**Offerta Vincolante Definitiva**”), corredata, tra l’altro, da: (a) un piano recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l’Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano DPCM 2014, comprensivo delle proposte di modifica e integrazione al medesimo Piano DPCM 2014, delle proposte di modifica e integrazione ad altri titoli autorizzativi necessari per l’esercizio degli impianti di cui ai Rami d’Azienda e del differimento del termine di attuazione del Piano DPCM 2014 che si intendono richiedere ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015, il cui contenuto è conforme al Parere (di seguito, il “**Piano Ambientale**”), indicato nel presente Contratto *sub Allegato 3 (Piano Ambientale)*; (b) un piano industriale e finanziario per l’esercizio dei Rami d’Azienda (di seguito, il “**Piano Industriale**”) indicato nel presente Contratto *sub Allegato 4 (Piano Industriale)*; (c) un prospetto recante indicazione dei mezzi finanziari che l’Affittuario intende impiegare per far fronte agli impegni finanziari assunti, con particolare riferimento al pagamento del prezzo e del canone di affitto offerto, nonché all’esecuzione del Piano Industriale e del Piano Ambientale (di seguito, il “**Prospetto delle Fonti di Finanziamento**”), indicato nel presente Contratto *sub Allegato 5 (Prospetto delle Fonti di Finanziamento)*; (d) una dichiarazione dei soci dell’Affittuario con la quale i medesimi si impegnano nei confronti delle Concedenti ad effettuare, ciascuno per la propria quota e senza vincolo di solidarietà fra loro, i versamenti di Capitale Proprio nei termini previsti nel Prospetto delle Fonti di Finanziamento, indicato nel presente Contratto *sub Allegato 6 (Dichiarazione dei Soci dell’Affittuario)*; (e) garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per un importo pari ad € 25.000.000,00



(Venticinque milioni/00), a garanzia degli obblighi assunti dall’Affittuario con l’Offerta Vincolante Definitiva (di seguito, il “**Bid Bond**”), che è indicato nel presente Contratto *sub* Allegato 7 (*Bid Bond*);

- (R) i Commissari Straordinari – vista anche la relazione sulla compatibilità con i criteri di mercato delle offerte vincolanti ricevute, predisposta dall’esperto indipendente nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015 – hanno ritenuto l’Offerta Vincolante Definitiva dell’Affittuario quella più conveniente in applicazione dei criteri di valutazione indicati nella Lettera di Procedura;
- (S) con proprio provvedimento in data 5 giugno 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico – visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza – ha autorizzato, a tutti i fini di legge, i Commissari Straordinari ad accettare l’Offerta Vincolante Definitiva ed al compimento di tutti gli atti conseguenti e connessi, ivi inclusa la sottoscrizione del presente Contratto;
- (T) le Parti si sono determinate alla conclusione del presente Contratto sul presupposto che l’Operazione non comporti il trasferimento in capo alla Società Affittuaria di aiuti di Stato collegati ai Rami d’Azienda;
- (U) è intenzione delle Parti dare corso all’Operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d’Azienda, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, corrispondenti a quelli di cui all’Offerta Vincolante Definitiva.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### SEZIONE I. ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI

#### ARTICOLO 1

##### ALLEGATI, PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. **Allegati e Premesse.** Gli allegati e le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Costituiscono allegati al presente Contratto e/o documenti noti alle Parti come volta a volta precisato (e quali a disposizione delle Parti in copia conforme notarile formata in data odierna) i seguenti documenti:

- Allegato 1 Poteri di firma di AM InvestCo Italy S.r.l. (documento allegato);
- Allegato 2 Elenco documenti data-room (documento allegato);
- Allegato 3 Piano Ambientale (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 4 Piano Industriale (documento disponibile in copia conforme notarile);

- Allegato 5 Prospetto delle Fonti di Finanziamento (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 6 Dichiarazione dei Soci dell’Affittuario (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 7 Bid Bond (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 8 Modello di Capitolato Decontaminazioni (documento allegato);
- Allegato 9 Condizioni di utilizzo della tecnologia DRI (documento allegato, secondo quanto previsto dall’articolo 19.8 del presente Contratto);
- Allegato 10 Modello di Capitolato degli interventi tecnici (documento allegato);
- Allegato 11 Aree Escluse (documento allegato);
- Allegato 12 Ordini (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 13 Contratto Cessione Beni Nuovi (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 14 Contratto Cessione Magazzino (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 15 Contratto Itabrasco (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 16 Contratto Retrocessione Magazzino (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 17 Controversie (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 18 Decisione Commissione Europea (documento allegato);
- Allegato 19 Modello per Dipendenti (documento allegato);
- Allegato 20 Performance Bond (documento allegato);
- Allegato 21 Sequestri (documento allegato);
- Allegato 22 Situazioni Patrimoniali di Riferimento (documento allegato);
- Allegato 23 Ramo d’Azienda Ilva (documento allegato);
- Allegato 24 Ramo d’Azienda Ilvaform (documento allegato);
- Allegato 25 Ramo d’Azienda Taranto Energia (documento allegato);
- Allegato 26 Ramo d’Azienda Ilva Servizi Marittimi (documento allegato);
- Allegato 27 Ramo d’Azienda Tillet (documento allegato);
- Allegato 28 Ramo d’Azienda Socova (documento allegato);
- Allegato 29 Comunicazione trasferimento Crediti Ceduti (documento allegato);
- Allegato 30 Comunicazione accollo Debiti Ceduti (documento allegato);

- Allegato 31 Comunicazione subentro contratti (documento allegato);
- Allegato 32 Perizia del Magazzino (documento allegato);
- Allegato 33 Autorizzazioni, permessi, licenze (documento allegato);
- Allegato 34 Polizze Assicurative (documento allegato);
- Allegato 37 Comunicazioni (documento allegato);
- Allegato 38 *Comfort letter* della Commissione Europea (documento disponibile in copia conforme notarile);
- Allegato 39 Beni Esclusi (documento allegato);
- Allegato 40 Contratto Cessione Beni Esclusi (documento allegato);
- Allegato 41 Contratto Retrocessione Beni Esclusi (documento allegato);
- Allegato 42 Regolamento Patrimonio Destinato (documento allegato);
- Allegato 43 Regolamento Prestito Obbligazionario (documento allegato);
- Allegato 44 Elenco contratti di servizi continuativi (documento disponibile in copia conforme notarile).

Gli Allegati 8, 9, 10 e 19 dovranno essere completati secondo quanto previsto dal presente Contratto.

- 1.2. **Definizioni.** Ai fini di una univoca interpretazione del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto di attribuire alle seguenti espressioni letterali i significati in appresso indicati per ciascuna di esse:

*Accordo Sindacale* indica l'accordo sindacale, di contenuto coerente con quanto previsto nel presente Contratto e nel Piano Industriale (fermo restando il disposto del successivo articolo 7.2(z)), e con i presupposti ed obiettivi di quest'ultimo (senza pregiudizio per la possibilità per l'Affittuario di impegnarsi, in tale sede, al mantenimento di Livelli Occupazionali maggiori rispetto a quanto indicato nel presente Contratto), raggiunto nell'ambito della Procedura Sindacale;

*Affiliata dell'Affittuario* indica qualunque società direttamente o indirettamente Controllante l'Affittuario, e/o Controllata dall'Affittuario, e/o sottoposta a comune Controllo con l'Affittuario, già esistenti o di nuova costituzione;

<i>Allegati</i>	indica tutti gli allegati al presente Contratto, quali elencati al precedente articolo 1.1.;
<i>Amministrazione Straordinaria</i>	indica la procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal D.L. 347/2003 e dal D.Lgs. 270/1999, cui sono attualmente sottoposte le Società in A.S.;
<i>Aree Escluse</i>	indica le aree immobiliari identificate <i>sub</i> <b><u>Allegato 11</u></b> ( <i>Aree Escluse</i> ), che, su richiesta dell’Affittuario, potranno essere escluse dal perimetro dei Rami d’Azienda ai sensi del successivo articolo 2.4. del presente Contratto;
<i>Autorità di Concorrenza</i>	indica l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e/o la Commissione Europea – Direzione Generale Concorrenza e/o altra autorità di concorrenza alla quale l’Operazione oggetto del presente Contratto debba essere comunicata o sia rinviata ai sensi della applicabile Normativa in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese;
<i>Beni Esclusi</i>	indica i ricambi e le altre categorie di beni individuate <i>sub</i> <b><u>Allegato 39</u></b> ;
<i>Beni Nuovi</i>	indica i beni nuovi strumentali all’attività di uno o più Rami d’Azienda – aventi caratteristiche tali per cui, in base ai Principi contabili, siano da contabilizzarsi sotto la voce “ <i>Immobilizzazioni</i> ” dello stato patrimoniale di riferimento – che vengano apportati dall’Affittuario ai medesimi Rami d’Azienda in costanza del rapporto di affitto, secondo quanto previsto al successivo articolo 16 del presente Contratto;
<i>Bid Bond</i>	indica la garanzia bancaria a prima richiesta per un importo totale pari ad € 25.000.000,00 (venticinque milioni/00), a garanzia degli obblighi assunti dall’Affittuario con l’Offerta Vincolante Definitiva, indicata nel presente Contratto <i>sub</i> <b><u>Allegato 7</u></b> ( <i>Bid Bond</i> );
<i>Canone di affitto</i>	indica l’importo di € 180.000.000,00 (centottanta milioni/00), convenuto dalle Parti quale canone annuo complessivamente dovuto dall’Affittuario alle

Concedenti per l'affitto dei Rami d'Azienda, secondo quanto previsto al successivo articolo 12 del presente Contratto;

*Capitale Proprio*

indica la differenza tra (i) le risorse finanziarie della Società Affittuaria versate dai Soci dell'Affittuario e (ii) le risorse finanziarie della Società Affittuaria distribuite ai Soci dell'Affittuario;

*Capitolato Decontaminazioni*

indica il capitolato che sarà redatto dall'Affittuario e concordato tra le Parti entro il 31 Ottobre 2017, in conformità con, *mutatis mutandis*, l'articolo 14.1 (inclusa la Procedura di Arbitraggio in caso di disaccordo) sulla base del modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 8 (Modello di Capitolato Decontaminazioni)*, contenente la descrizione tecnica e di dettaglio delle attività e delle misure di tutela ambientale e sanitaria, aventi le caratteristiche di cui ai paragrafi nn. 114 e 115 della Decisione e classificate di tipo A nell'ambito della Comfort Letter del 04 maggio 2016, alla cui realizzazione sono vincolate le risorse finanziarie che saranno erogate dalle Società Concedenti all'Affittuario a valere sul Rimborso Decontaminazioni secondo quanto previsto al successivo articolo 20 del presente Contratto;

*Capitolato degli interventi tecnici*

indica il capitolato che sarà redatto e definito in conformità con l'articolo 14.1 sulla base del modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 10 (Modello di Capitolato degli interventi tecnici)*, contenente la descrizione tecnica e di dettaglio degli investimenti che l'Affittuario si impegna ad effettuare sulle immobilizzazioni di ciascun Ramo d'Azienda in conformità con le previsioni del Piano Industriale e secondo quanto previsto al successivo articolo 14;

*Centro di Ricerca*

indica il centro di ricerca e sviluppo che, in conformità al Piano Industriale, sarà realizzato dall'Affittuaria (con l'eventuale assistenza dei Soci dell'Affittuario) a Taranto, il quale, entro 18 mesi dalla Data di Esecuzione, comporterà un investimento iniziale di € 10.000.000,00 (dieci

milioni/00) e l'impiego di un numero di ricercatori compreso tra 20 e 25;

*Claim*

indica ogni segnalazione di eventi suscettibili di dare luogo a responsabilità di una delle Parti ai sensi del presente Contratto che determina l'avvio della procedura di indennizzo disciplinata ai successivi articoli 9.4. e 10.3. del presente Contratto;

*Codice Civile o cod. civ.*

indica il codice civile italiano approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel testo tempo per tempo vigente;

*Comfort Letter*

indica le lettere inviate dalla Commissione Europea alle Autorità Italiane in data 04 maggio 2016 ed in data 23 maggio 2016, aventi ad oggetto il procedimento di indagine in materia di aiuti di Stato avviato ai sensi della Decisione, entrambe accluse in copia *sub* **Allegato 38** (*Comfort letter della Commissione Europea*);

*Comitato Consultivo*

ha il significato assegnato a tale termine dall'articolo 25.6;

*Commissari Straordinari*

indica i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 2 del D.L. 347/2003, tempo per tempo in carica, con riferimento alle Società Concedenti. Alla data del presente Contratto i Commissari Straordinari sono l'avv. Corrado Carrubba, nato a Roma il 1° luglio 1961, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938 e il prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969, nominati con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015;

*Commissari Giudiziali*

indica i commissari giudiziali che, in caso di accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento, saranno nominati ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 231/2001 ai fini del commissariamento giudiziale di Ilva per un periodo di otto mesi, individuati, ai sensi dell'Istanza di Patteggiamento, nelle medesime

persone fisiche che, alla data del presente Contratto, ricoprono la carica di Commissari Straordinari;

*Conguaglio*

indica l'importo di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto che le Concedenti riconosceranno all'Affittuario – all'atto della cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ed in conformità con quanto previsto al successivo articolo 27 del presente Contratto – a titolo di: (i) corrispettivo per la retrocessione del Magazzino; (ii) corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei Beni Esclusi; (iii) corrispettivo per il trasferimento della proprietà dei Beni Nuovi; (iv) conguaglio di fine affittanza in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561, comma 4, cod. civ.);

*Contratti Collegati*

indica congiuntamente il presente Contratto, nonché il Contratto di Cessione Magazzino, il Contratto Retrocessione Magazzino, il Contratto Cessione Beni Esclusi, il Contratto Retrocessione Beni Esclusi e il Contratto Cessione Beni Nuovi;

*Contratti Esclusi*

indica i Contratti Trasferiti rispetto ai quali l'Affittuario si avvalga della facoltà di non subentrare di cui al successivo articolo 4.1. del presente Contratto;

*Contratti Trasferiti*

indica i contratti (ivi incluse le fidejussioni e i contratti autonomi di garanzia) di cui all'Allegato 12 (Ordini) che non risultino cessati alla Data di Esecuzione, nonché gli ulteriori contratti della medesima tipologia di quelli di cui all'Allegato 12, o comunque strettamente inerenti all'ordinario esercizio dell'attività di impresa dei Rami d'Azienda, che facciano capo alle Società Concedenti alla Data di Esecuzione, in cui l'Affittuario subentrerà ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ. e secondo quanto previsto al successivo articolo 4 del presente Contratto, fermo restando il diritto della Società Affittuaria di cui al successivo articolo 4.1 di non subentrare, dandone comunicazione entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti alla Data di Esecuzione nei Contratti Trasferiti indicati nell'Allegato 44 e nei Contratti

Trasferiti, ivi inclusi quelli relativi a prestazioni di servizi di natura non continuativa, che le Società Concedenti, successivamente alla Data di Esecuzione, siano in grado di risolvere, ovvero di adempiere, senza incorrere in alcun pregiudizio economico (salva la facoltà dell’Affittuario di non subentrare anche in contratti la cui risoluzione comporti un pregiudizio economico, corrispondendo alle Società Concedenti un importo pari all’esborso a carico di queste ultime);

- Contratto* indica il presente contratto di affitto con obbligo d’acquisto dei Rami d’Azienda;
- Contratto Cessione Beni Nuovi* indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione dei Beni Nuovi da parte dell’Affittuario alle Concedenti, che le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all’**Allegato 13** (*Contratto Cessione Beni Nuovi*), al ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;
- Contratto Cessione Beni Esclusi* indica il contratto di compravendita di cui al successivo articolo 6 del presente Contratto, avente ad oggetto la cessione dei Beni Esclusi rispetto ai quali l’Affittuario eserciti l’Opzione d’Acquisto e che sarà stipulato alla Data di Esecuzione ai termini ed alle condizioni di cui all’**Allegato 40** (*Contratto Cessione Beni Esclusi*);
- Contratto Cessione Magazzino* indica il contratto di compravendita di cui al successivo articolo 6 del presente Contratto, avente ad oggetto la cessione del Magazzino di ciascuna delle Concedenti all’Affittuario, che le Parti si impegnano a stipulare entro 5 Giorni dopo la Data di Esecuzione ai termini ed alle condizioni di cui all’**Allegato 14** (*Contratto Cessione Magazzino*);
- Contratto d’Affitto Francese* indica il contratto di affitto retto dal diritto francese tra Tillet e Socova (quest’ultima solo in caso di tempestivo invio della Lettera di Accettazione), quale Concedente, e la Società Affittuaria, quale Affittuario, in relazione all’affitto del Ramo d’Azienda Tillet e del Ramo d’Azienda Socova;



- Contratto Itabrasco* indica il contratto sottoscritto in data 1 ottobre 2008 tra Ilva International S.A., Companhia Vale Do Rio Doce e Itabrasco, unitamente ai successivi accordi integrativi e modificativi, tutti inclusi in copia *sub Allegato 15* (*Contratto Itabrasco*);
- Contratto Retrocessione Beni Esclusi* indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione dei Beni Esclusi di pertinenza di ciascuno dei Rami d'Azienda da parte dell'Affittuario alla rispettiva Società Concedente, che le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 41 (*Contratto Retrocessione Magazzino*), al ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;
- Contratto Retrocessione Magazzino* indica il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione del Magazzino di pertinenza di ciascun Ramo d'Azienda da parte dell'Affittuario alla rispettiva Società Concedente, che le Parti si impegnano a stipulare, ai termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 16 (*Contratto Retrocessione Magazzino*), al ricorrere delle circostanze di cui al successivo articolo 27 del presente Contratto;
- Controllo* ha il significato attribuito dall'art. 2359, primo comma, n. 1) cod. civ. e “*Controllante*” e “*Controllata*” devono interpretarsi conformemente a tale disposizione di legge;
- Controversie* indica i procedimenti giudiziari civili ed amministrativi riportati nel prospetto indicato nel presente Contratto *sub Allegato 17* (*Controversie*);
- Crediti Ceduti* indica i crediti facenti capo alle Società Concedenti alla Data di Escuzione e che, in base ai Principi contabili, siano da iscriversi sotto la voce: (i) “*Crediti verso clienti*”; e (ii) “*Crediti verso altri*”, limitatamente ai crediti che siano da classificarsi come “*Crediti ceduti a Factor*” e come “*Acconti a fornitori*” (questi ultimi limitatamente agli acconti che siano relativi ai Contratti Trasferiti, con esclusione dei Contratti Esclusi);
- D.L. 1/2015* indica il decreto legge 5 gennaio 2015 n. 1 (“*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse*”

*strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*”), convertito con modificazioni in legge 4 marzo 2015, n. 20, nel testo tempo per tempo vigente;

*D.L. 191/2015*

indica il decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191 (*“Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva”*), convertito con modificazioni in legge 1 febbraio 2016, n. 13, nel testo tempo per tempo vigente (ivi comprese le modifiche introdotte con il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243);

*D.L. 207/2012*

indica il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nel testo tempo per tempo vigente;

*D.L. 347/2003*

indica il decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347 (*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza*) convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004 n. 39, nel testo tempo per tempo vigente;

*D.Lgs. 231/2001*

indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) nel testo tempo per tempo vigente;

*D.Lgs. 270/1999*

indica il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*) nel testo tempo per tempo vigente;

*Data di Esecuzione*

indica la data in cui, ai sensi del successivo articolo 25.1., inizieranno a decorrere gli effetti giuridici ed economici del presente Contratto, ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.1., 6.4., 8, 14.1 (eccetto la prima frase), 15.1 (eccetto la prima frase), 22.5, 24, 25, 26.7, 28, 31, 32, 33, 34 e

35, la cui efficacia decorre dalla Data di Sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24.6;

*Data di Esercizio*

indica la data in cui l'Affittuario dovrà esercitare l'Obbligo di Acquisto ai sensi del successivo articolo 26 del Contratto, ossia la successiva tra (i) il secondo anniversario della Data di Esecuzione e (ii) l'ultimo Giorno Lavorativo del mese in cui, a seguito di scambio di comunicazioni tra le Parti, ovvero all'esito della procedura di arbitraggio di cui all'articolo 24.6, risulti che le condizioni di cui all'articolo 26.1. si siano avverate ovvero, ove consentito, abbiano formato oggetto di rinuncia da parte dell'Affittuario;

*Data di Scadenza*

indica la data che sarà prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015 per l'attuazione dell'ultimo, in ordine di tempo, degli interventi e delle misure previsti dal Piano Ambientale, data in cui è fissata la scadenza del rapporto di affitto dei Rami d'Azienda nel caso in cui non si siano verificate le condizioni per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto, prorogabile di comune accordo tra le Parti;

*Data di Sottoscrizione*

indica la data del 28 giugno 2017, in cui è sottoscritto il presente Contratto;

*Debiti Ceduti*

indica i debiti prededucibili facenti capo alle Società Concedenti alla Data di Esecuzione e che, in base ai Principi contabili, siano da iscriversi: (i) sotto la voce "Debiti verso fornitori"; (ii) sotto la voce "Acconti", limitatamente agli acconti relativi ai Contratti Trasferiti (e con esclusione di quelli relativi ai Contratti Esclusi); e (iii) sotto la voce "Debiti verso altri finanziatori" limitatamente ai debiti che siano da classificarsi come relativi a "Clienti ceduti a Factor";

*Decreto Interministeriale*

indica il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015, avente ad oggetto le modalità di erogazione dei Finanziamenti D.L. 191/2015;

*Decisione*

indica la Decisione C(2016) 131 adottata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza in data 20 gennaio 2016, avente ad oggetto l'avvio di un procedimento di indagine ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in merito a presunte misure di aiuto di Stato a favore di Ilva, unitamente alla Decisione C(2016) 2833 del 17 maggio 2016, anch'essa adottata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza, di estensione del medesimo procedimento di indagine, entrambe accluse in copia al presente Contratto *sub* **Allegato 18** (*Decisione Commissione Europea*);

*Dipendenti*

indica i prestatori di lavoro che saranno individuati dall'Affittuario e comunicati alle Concedenti sulla base del modello accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 19** (*Schema Dipendenti*), che saranno impiegati secondo quanto previsto al successivo articolo 7 del presente Contratto, in conformità con quanto convenuto e stabilito nell'ambito della Procedura Sindacale e/o ai sensi dell'Accordo Sindacale raggiunto in tal sede;

*Domanda Autorizzazione Piano Ambientale* indica la domanda che l'Affittuario, nella sua qualità di individuato gestore, presenterà, compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare la massima compressione dei tempi della procedura, nel più breve tempo possibile (comprensiva di successive eventuali integrazioni della stessa) e in ogni caso entro i termini previsti dalla legge e volta ad ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 191/2015, l'autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano DPCM 2014 e ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti, nonché il differimento del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo del D.L. 1/2015, secondo quanto previsto nell'ambito del Piano Ambientale del medesimo Affittuario, che potrà essere integrato con la richiesta di modifica (consistente in un ampliamento del piano di coltivazione e nella proroga) del decreto dell'Assessore regionale all'industria della Regione

	Puglia n. 8/Min del 5.2.90 (BURP n. 138 del 22.7.91) e di ogni altro provvedimento applicabile per l'autorizzazione dell'attività estrattiva di calcare della cava <i>Mater Gratiae</i> , fatta salva diversa valutazione a seguito dell'eventuale annullamento dell'ordinanza n. 276 del 31 maggio 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Distaccata di Lecce – Sezione III, da parte del Consiglio di Stato;
<i>Due Diligence</i>	ha il significato indicato alla premessa (M);
<i>Durata del Piano Industriale</i>	indica il periodo di tempo intercorrente tra la Data di Esecuzione e il 31 Dicembre 2024;
<i>Finanziamenti D.L. 191/2015</i>	indica le risorse finanziarie acquisite o che saranno acquisite dalle Società Concedenti mediante ricorso ai finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6- <i>bis</i> del D.L. 191/2015;
<i>Giorni Lavorativi</i>	indica ciascun giorno (diverso dal sabato e la domenica) in cui le banche operanti a Roma e/o Milano siano aperte per lo svolgimento della propria attività ordinaria;
<i>Giudizi Penali</i>	indica i procedimenti penali nell'ambito dei quali sono stati disposti i Sequestri;
<i>Ilva Commerciale</i>	indica la società Ilva Commerciale S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da Ilva;
<i>Itabrasco</i>	indica la società di diritto brasiliano Companhia Italo Brasileira De Pelotização – Itabrasco, con sede legale nella Repubblica Federale del Brasile, Stato di Espírito Santo e, segnatamente, nella città di Vitória, Avenida Dante Michelini 5500, il cui capitale sociale, alla Data di Sottoscrizione, è detenuto in misura pari al 49,1% da Ilva Commerciale e, per la restante parte, dalla società di diritto brasiliano Vale S.A.;
<i>Istanza di Patteggiamento</i>	indica l'istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 231/2001 presentata da Ilva nel quadro del procedimento penale pendente avanti alla Corte di Assise di

	Taranto e portante r.g.n. 939/2010, richiamata alla premessa (O);
<i>Livelli Occupazionali</i>	indica il numero complessivo dei prestatori di lavoro costituenti i Dipendenti indicato all'art. 7.2 del presente Contratto, ovvero quello maggiore stabilito ai sensi dell'Accordo Sindacale;
<i>Legge Fallimentare o L.F.</i>	indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo tempo per tempo vigente;
<i>Lettera di Accettazione</i>	ha il significato attribuito a tale termine all'art. 2.2 del presente Contratto;
<i>Lettera di Procedura</i>	indica la lettera di procedura relativa all'Operazione inviata da Rothschild S.p.A., in qualità di <i>advisor</i> finanziario dei Commissari Straordinari, in data 25 marzo 2016, come successivamente integrata e modificata con comunicazioni in data 22 aprile 2016, in data 20 maggio 2016, in data 20 giugno 2016, in data 22 giugno 2016, in data 11 agosto 2016, in data 19 gennaio 2017, in data 10 febbraio 2017, in data 15 febbraio 2017 e in data 16 febbraio 2017;
<i>Magazzino</i>	indica le materie prime, sussidiarie e di consumo ed ogni altro bene che, in base ai Principi Contabili, sia da rappresentarsi contabilmente sotto la voce " <i>Rimanenze</i> " dello stato patrimoniale di riferimento, con esclusione dei Beni Esclusi;
<i>Normativa</i>	indica ogni legge, regolamento, trattato, direttiva ufficiale, provvedimento amministrativo o atto di autorità pubbliche, nonché ogni decisione, comunicazione ufficiale o provvedimento comunque applicabile alle Parti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le leggi, i regolamenti, i decreti ed i provvedimenti esplicitamente menzionati nel presente Contratto;
<i>Obbligo di Acquisto</i>	indica l'impegno dell'Affittuario ad acquistare i Rami d'Azienda disciplinato al successivo articolo 26 del presente Contratto;
<i>Opzione di Acquisto</i>	indica l'opzione di acquisto dei Beni Esclusi che, ai sensi dell'articolo 1331 cod. civ., le Concedenti, ciascuna per quanto di propria competenza,

concedono a titolo gratuito all’Affittuario e che la Società Affittuaria potrà esercitare dandone comunicazione per iscritto alle Concedenti entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del presente Contratto;

<i>Offerta</i>	indica l’offerta non vincolante presentata dall’Affittuario alle Società Concedenti e richiamata alla premessa (N);
<i>Offerta Vincolante Definitiva</i>	indica l’offerta vincolante definitiva presentata dall’Affittuario alle Società Concedenti richiamata alla premessa (Q);
<i>Operazione</i>	indica l’operazione di affitto con obbligo di acquisto dei Rami d’Azienda oggetto del presente Contratto;
<i>Osservatori</i>	ha il significato assegnato a tale termine dall’articolo 25.6;
<i>Parere</i>	indica il parere espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 09 gennaio 2017, all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015, in merito al piano ambientale accluso all’Offerta della Società Affittuaria;
<i>Passività Francesi</i>	ha il significato attribuito a tale termine all’art. 9.5 del presente Contratto;
<i>Partecipazione Itabasco</i>	indica la partecipazione in misura pari al 49,1% che alla Data di Sottoscrizione è detenuta da Ilva Commerciale nel capitale sociale di Itabasco;
<i>Patrimonio Destinato</i>	indica il patrimonio destinato nel quale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, saranno versate le risorse rinvenienti dal Prestito Obbligazionario, il cui regolamento è accluso al presente Contratto <i>sub Allegato 42 (Regolamento Patrimonio Destinato)</i> ;
<i>Performance Bond</i>	indica la/e garanzia/e bancaria/e a prima richiesta per un importo complessivamente pari al 5% (cinque per cento) del Prezzo di Aggiudicazione, consegnata alla Data di Sottoscrizione dall’Affittuario alle

Concedenti a garanzia degli obblighi assunti dalla Società Affittuaria ai sensi del presente Contratto e che si allega, in copia, *sub* **Allegato 20** (*Performance Bond*);

*Perizia Beni Esclusi*

indica la perizia che sarà commissionata dalle Società Concedenti a Reconta Ernst & Young S.p.A., ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, ad altro esperto indipendente individuato dalle Concedenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 62, comma 3 del D.Lgs. 270/1999, ai fini della determinazione del valore dei Beni Esclusi alla Data di Sottoscrizione e alla Data di Esecuzione.

*Perizia del Magazzino*

indica la valutazione del Magazzino di ciascuna delle Concedenti, commissionata dalle Società Concedenti ed allegata al presente Contratto *sub* **Allegato 32** (*Perizia del Magazzino*), con indicazione specifica dei criteri di valutazione adottati in relazione a ciascuna categoria merceologica ivi individuata;

*Piano Ambientale*

indica il piano recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l'Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano DPCM 2014, comprensivo delle proposte di modifica e integrazione al medesimo Piano DPCM 2014, delle proposte di modifica e integrazione ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti di cui ai Rami d'Azienda, nonché del differimento del termine di attuazione del Piano DPCM 2014 che l'Affittuario intende richiedere con la Domanda Autorizzazione Piano Ambientale ai sensi dell'articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015, il cui contenuto è conforme al Parere e che è accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 3** (*Piano Ambientale*);

*Piano DPCM 2014*

indica il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014;

*Piano Industriale*

indica il piano industriale per l'esercizio dei Rami d'Azienda predisposto dall'Affittuario ed accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 4** (*Piano Industriale*);



<i>Posizione Finanziaria Netta</i>	indica la somma algebrica delle seguenti grandezze: (i) debiti bancari correnti e non correnti; (ii) obbligazioni e (iii) altri debiti finanziari correnti e non correnti, al netto di: (i) cassa, (ii) altre disponibilità liquide e (iii) crediti finanziari correnti;
<i>Prestito Obbligazionario</i>	indica le risorse finanziarie che potranno essere acquisite da Ilva e versate nel Patrimonio Destinato mediante l'emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015 – il cui regolamento è accluso al presente Contratto <i>sub Allegato 43 (Regolamento Prestito Obbligazionario)</i> –, al netto di quelle che, in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, saranno impiegate per il rimborso dei Finanziamenti D.L. 191/2015 già erogati;
<i>Prezzo d'Acquisto</i>	indica l'importo che, in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, l'Affittuario riconoscerà alle Concedenti, secondo quanto previsto al successivo articolo 26 del presente Contratto, quale corrispettivo per: (i) l'acquisto dei Rami d'Azienda; e (ii) l'acquisto del Magazzino ai sensi del Contratto Cessione Magazzino;
<i>Prezzo d'Acquisto dei Beni Esclusi</i>	indica l'importo – determinato in base al valore dei Beni Esclusi alla Data di Esecuzione, quale risultante dalla Perizia Beni Esclusi – che l'Affittuario riconoscerà alle Concedenti nei cui confronti abbia esercitato l'Opzione di Acquisto quale corrispettivo per l'acquisto dei Beni Esclusi secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del presente Contratto e nel Contratto Cessione Beni Esclusi;
<i>Prezzo di Aggirudicazione</i>	indica l'importo di € 1.800.000.000,00 (un miliardo e ottocentomilioni/00), offerto dalla Società Affittuaria ai sensi della propria Offerta Vincolante Definitiva quale corrispettivo per: (i) l'acquisto dei Rami d'Azienda; e (ii) l'acquisto del Magazzino;
<i>Principi contabili</i>	indica i principi contabili e la metodologia di applicazione (comprese le stimate vite utili dei cespiti) utilizzati dalle Concedenti per la redazione delle Situazioni Patrimoniali di Riferimento e che dovranno essere applicati dall'Affittuario per la

predisposizione delle Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione. Qualora sia necessario applicare un principio contabile non utilizzato dalle Concedenti nella redazione delle Situazioni Patrimoniali di Riferimento si farà riferimento ai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) o, in difetto, ai principi predisposti dall'*International Accounting Standards Board* (IASB);

- Procedura di Arbitraggio* indica la procedura prevista dall'articolo 15.3 del presente Contratto;
- Procedura Sindacale* indica la procedura di consultazione sindacale prevista dal combinato disposto dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dell'articolo 63, comma 4 del D.Lgs. 270/1999 e dell'articolo 5, comma 2-ter del D.L. 347/2003;
- Procedure di Consultazione Francese* indica la procedura di informazione e consultazione del *comité d'entreprise* e, ove applicabile, del comitato di salute e sicurezza (CHSCT) di Socova ai sensi degli articoli L. 2323-1 e K. 2323-33 del Codice del Lavoro Francese (*code du travail*);
- Programma* indica il programma dell'amministrazione straordinaria delle Società in A.S., predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003 nonché degli articoli 54 e segg. del D.Lgs. 270/1999 – redatto secondo l'indirizzo della cessione di cui all'articolo 27, comma 2 del medesimo D.Lgs. 270/1999 – la cui esecuzione è stata autorizzata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 gennaio 2016;
- Programma delle manutenzioni* indica il programma delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'Affittuario si obbliga ad eseguire secondo quanto previsto al successivo articolo 15 del presente Contratto;
- Proposta di Assunzione* indica la proposta di assunzione che sarà formulata ai Dipendenti secondo quanto previsto al successivo articolo 7.2. del presente Contratto;

<i>Proposte di Modifica</i>	indica le proposte di modifica e integrazione al Piano DPCM 2014 e ad altri titoli autorizzativi necessari per l'esercizio degli impianti di cui ai Rami d'Azienda, nonché di differimento del termine per l'attuazione del Piano DPCM 2014, contenute nel piano ambientale accluso all'Offerta dell'Affittuario ai fini di cui all'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015;
<i>Proposte di Modifica Contrattuali</i>	indica le proposte di modifica al testo contrattuale reso disponibile dalle Società Concedenti nell'ambito delle fase di Due Diligence accluse all'Offerta dell'Affittuario;
<i>Prospetto delle Fonti di Finanziamento</i>	indica il prospetto recante indicazione dei mezzi finanziari che l'Affittuario intende impiegare per far fronte agli impegni finanziari assunti, con particolare riferimento al pagamento del prezzo e del canone di affitto offerto, nonché all'esecuzione del Piano Industriale e del Piano Ambientale, indicato nel presente Contratto <i>sub Allegato 5 (Prospetto delle Fonti di Finanziamento)</i> ;
<i>Ramo d'Azienda ILVA</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilva, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Ilvaform</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilvaform, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Taranto Energia</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Taranto Energia, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo ad Ilva Servizi Marittimi, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Tillet</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Tillet, come individuato ai

	sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Ramo d'Azienda Socova</i>	indica il ramo d'azienda oggetto del presente Contratto facente capo a Socova, come individuato ai sensi del successivo articolo 2 e degli allegati ivi richiamati;
<i>Rami d'Azienda</i>	indica, congiuntamente, il Ramo d'Azienda Ilva, il Ramo d'Azienda Ilvaform, il Ramo d'Azienda Taranto Energia, il Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi, il Ramo d'Azienda Tillet e – nel caso in cui la Lettera di Accettazione sia tempestivamente trasmessa da Socova – il Ramo d'Azienda Socova;
<i>Rami d'Azienda Francesi</i>	indica il Ramo d'Azienda Socova e il Ramo d'Azienda Tillet (e ciascuno è definito come “ <i>Ramo d'Azienda Francese</i> ”);
<i>Rimborso Decontaminazioni</i>	indica la quota parte delle Risorse Finanziarie Ambientali destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Capitolato Decontaminazioni;
<i>Risorse Finanziarie Ambientali</i>	indica il complesso delle risorse finanziarie tempo per tempo nella disponibilità delle Società Concedenti a titolo di Finanziamenti D.L. 191/2015 o di Prestito Obbligazionario;
<i>Sanzione Pecuniaria</i>	indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, la “ <b>Sanzione Pecuniaria</b> ”), di importo pari a € 3.098.000,00 (tremilioninovantottomila/00), la cui applicazione ad Ilva è prevista ai sensi dell'Istanza di Patteggiamento;
<i>Sequestri</i>	indica i seguenti provvedimenti di sequestro penale di natura preventiva e probatoria, copia dei quali è acclusa al presente Contratto <i>sub</i> <b><u>Allegato 21</u></b> ( <i>Sequestri</i> ), aventi ad oggetto, tra l'altro, beni ed attività facenti parte dei Rami d'Azienda: (i) decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 10.02.2009 nel procedimento penale n. 1250/09 RGNR, successivamente convertito in sequestro preventivo con provvedimento emesso dal GIP di Taranto in

data 06.07.2012; (ii) decreto di sequestro probatorio con facoltà d'uso emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 30.10.2009 nel procedimento penale n. 1247/09 RGNR (ora 450/2016 DDA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce); (iii) decreto di sequestro probatorio con facoltà d'uso operato in data 13-14.03.2012 dalla Guardia di Finanza e convalidato dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 16.03.2012 nel procedimento penale 2930/12 RGNR; (iv) decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Taranto in data 25.07.2012 nell'ambito del procedimento penale n. 938/2010 RGNR, in relazione ai beni sottoposti a sequestro è stata successivamente concessa la facoltà d'uso (provvedimento del GIP di Taranto emesso in data 1.06.2013); (v) sequestro probatorio operato dai Carabinieri del NOE in data 10.12.2014 e convalidato dal Pubblico Ministero di Taranto in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento penale 3/10582/14 RGNR; (vi) sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza in data 18.12.2015 e successivamente convalidato dal Pubblico Ministero di Taranto con decreto del 21.12.2015 nell'ambito del procedimento penale n. 6586/2013 RGNR; (vii) decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 18.06.2015 nell'ambito del procedimento penale n. 4606/2015 RGNR, convalidato dal GIP di Taranto con provvedimento del 29.06.2015; (viii) sequestro probatorio disposto dalla ASL di Genova in data 29 maggio 2017 e convalidato con decreto emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Genova in data 31 maggio 2017; (ix) sequestro probatorio operato dai Vigili del Fuoco in data 23.01.2016 e convalidato dal Pubblico Ministero della Procura di Taranto in data 23.01.2016 nell'ambito del procedimento penale n. 803/2016 RGNR;

*Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione* indica la situazione patrimoniale di ciascun Ramo d'Azienda aggiornata alla Data di Esecuzione, redatta sulla base dei Principi contabili,

così come applicati nelle Situazioni Patrimoniali di Riferimento, che l’Affittuario predisporrà e trasmetterà alle Concedenti secondo quanto previsto al successivo articolo 23.2. del presente Contratto;

*Situazione Patrimoniale di Riferimento* indica la situazione patrimoniale di ciascuno dei Rami d’Azienda alla data del 30 settembre 2016, inclusiva dell’elenco dei debiti e dei crediti alla medesima data, tutte allegare al presente Contratto *sub Allegato 22 (Situazioni Patrimoniali di Riferimento)*;

*Soci dell’Affittuario* indica ArcelorMittal Italy Holding S.r.l., ArcelorMittal S.A. e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A., che, alla Data di Sottoscrizione, detengono, rispettivamente, le seguenti quote del capitale sociale dell’Affittuario: 51%, 34% e 15% nonché le altre persone giuridiche che dovessero acquisire una partecipazione nel capitale sociale dell’Affittuario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30.2 del presente Contratto.

1.3. **Interpretazione.** Nel presente Contratto, salvo ove il contesto richieda diversamente:

- (i) le definizioni formulate nella forma singolare includono anche la forma plurale e viceversa;
- (ii) i riferimenti a leggi, decreti o regolamenti sono da intendersi come riferimenti a tali leggi, decreti o regolamenti nel testo di tempo in tempo vigente;
- (iii) i riferimenti a atti, contratti e documenti sono da intendersi come riferimenti a tali atti, contratti e documenti come di tempo in tempo modificati;
- (iv) i riferimenti a persone giuridiche o enti includono i successori e aventi causa.

1.4. **Sommario e rubriche.** Il sommario, le sezioni e le rubriche degli articoli e degli Allegati sono inseriti esclusivamente per facilitare la consultazione e non possono essere utilizzati allo scopo di interpretare il presente Contratto.

## SEZIONE II. OGGETTO

**ARTICOLO 2**  
**AFFITTO DEI RAMI DI AZIENDA**

2.1. Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto ed a far tempo dalla Data di Esecuzione, le Concedenti, ciascuna per quanto di propria spettanza, concedono in affitto all’Affittuario, che accetta, i Rami di Azienda costituiti esclusivamente dagli elementi analiticamente e dettagliatamente rappresentati nelle rispettive Situazioni Patrimoniali di Riferimento e descritti negli allegati al presente Contratto in appresso richiamati. In particolare:

- (i) Ilva concede in affitto all’Affittuario, che accetta, il Ramo d’Azienda Ilva, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub **Allegato 23*** (*Ramo d’Azienda Ilva*);
- (ii) Ilvaform concede in affitto all’Affittuario, che accetta, il Ramo d’Azienda Ilvaform, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub **Allegato 24*** (*Ramo d’Azienda Ilvaform*);
- (iii) Taranto Energia concede in affitto all’Affittuario, che accetta, il Ramo d’Azienda Taranto Energia, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub **Allegato 25*** (*Ramo d’Azienda Taranto Energia*);
- (iv) Ilva Servizi Marittimi concede in affitto all’Affittuario, che accetta, il Ramo d’Azienda Ilva Servizi Marittimi, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub **Allegato 26*** (*Ramo d’Azienda Ilva Servizi Marittimi*);
- (v) Tillet concede in affitto all’Affittuario, che accetta, il Ramo d’Azienda Tillet, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub **Allegato 27*** (*Ramo d’Azienda Tillet*).

2.2 Con riferimento al Ramo d’Azienda Socova,

- (i) Socova dovrà avviare, quanto prima possibile e in ogni caso non oltre 5 Giorni Lavorativi dopo l’avvio della Procedura Sindacale, ogni Procedura di Consultazione francese richiesta ai sensi della Normativa Francese ai fini dell’affitto e (in caso di esercizio dell’Obbligo di Acquisto secondo quanto previsto dal presente Contratto) del successivo trasferimento all’Affittuario del Ramo d’Azienda Socova, costituito dal complesso di beni e rapporti individuati ed identificati *sub **Allegato 28*** (*Ramo d’Azienda Socova*);
- (ii) l’Affittuario si impegna nei confronti di Socova a mantenere ferma l’Offerta Vincolante Definitiva con riferimento al Ramo d’Azienda Socova fino alla data precedente tra (A) il 20° Giorno Lavorativo successivo al completamento delle Procedure di Consultazione Francese secondo quanto previsto dal Codice del Lavoro Francese (*code du travail*) e (B) il 20° Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, in modo che, nel caso in cui Socova, completate le Procedure di Consultazione Francese, comunichi per iscritto all’Affittuario la

propria intenzione di accettare l'Offerta Vincolante Definitiva (la "Lettera di Accettazione"), ai fini del presente Contratto il Ramo d'Azienda Socova dovrà considerarsi ricompreso tra i "Rami d'Azienda" e, per l'effetto, a Socova saranno riconosciuti tutti i diritti e tutte le obbligazioni in qualità di Concedente del Ramo d'Azienda Socova e alla Società Affittuaria saranno riconosciuti tutti i diritti e tutte le obbligazioni in qualità di Affittuario del Ramo d'Azienda Socova previsti dal presente Contratto.

Resta inteso che, (i) in caso di tempestiva ricezione della Lettera di Accettazione, per l'affitto e acquisto del Ramo d'Azienda Socova, l'Affittuario non sarà tenuto a pagare alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto al Canone di affitto e al Prezzo d'Acquisto; e (ii) in caso Socova non trasmetta tempestivamente la Lettera di Accettazione, l'Offerta Vincolante Definitiva si intenderà scaduta con riferimento al Ramo d'Azienda Socova e il Prezzo d'Acquisto sarà proporzionalmente ridotto nella misura indicata al successivo articolo 26.6. del presente Contratto.

2.3. Ai fini dell'affitto del Ramo d'Azienda Tillet e del Ramo d'Azienda Socova (quest'ultima nel caso in cui Socova trasmetta tempestivamente la Lettera di Accettazione all'Affittuario):

- (a) l'Affittuario si impegna ad istituire, entro la Data di Esecuzione, una stabile organizzazione ovvero una o più società controllate in Francia, ponendo in essere a propria cura e spese tutti gli adempimenti a tale scopo richiesti ai sensi della Normativa applicabile. Nel caso in cui decida di costituire una o più società controllate in Francia entro la Data di Esecuzione, l'Affittuario informerà la Concedente interessata e il Contratto d'Affitto Francese sarà concluso con tale società controllata, essendo inteso che l'Affittuario rimarrà solidalmente responsabile per le obbligazioni di tali sue controllate derivanti dal predetto contratto di affitto;
- (b) le Parti si impegnano a definire entro il 31 ottobre 2017 (o, nel caso in cui la Lettera di Accettazione, ove applicabile, sia trasmessa successivamente al 31 ottobre 2017, entro 7 Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Esecuzione) un modello di Contratto d'Affitto Francese che rifletta, e sia coerente con, *mutatis mutandis*, le previsioni rilevanti di cui al presente Contratto.

2.4. **Aree Escluse.** Entro il 31 Luglio 2017, l'Affittuario potrà comunicare per iscritto alle Società Concedenti la propria volontà di escludere dal perimetro dei Rami d'Azienda, quale definito ai sensi del precedente articolo 2.1., una o più delle aree immobiliari individuate *sub Allegato 11 (Aree Escluse)*. In tal caso, le Aree Escluse indicate dall'Affittuario saranno estromesse dal perimetro dei Rami d'Azienda, non formeranno oggetto di affitto né di acquisto da parte dell'Affittuario e rimarranno pertanto nella esclusiva proprietà e disponibilità delle Società Concedenti. Nella redazione della Situazione Patrimoniale alla Data di Esecuzione, l'Affittuario dovrà dare atto della estromissione delle Aree Escluse dal perimetro dei Rami d'Azienda ai



sensi del presente articolo, fermo restando che tale estromissione non darà luogo ad alcuna variazione, in aumento o in diminuzione, del Prezzo di Acquisto e/o del Canone di affitto.

2.5. Nel caso in cui l’Affittuario si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 2.4.:

- (i) la medesima Società Affittuaria, per l’intera durata del rapporto di affitto, dovrà assicurare alle Società Concedenti, nonché ai loro rappresentanti, dipendenti, delegati e incaricati, di avere pieno e libero accesso alle Aree Escluse, secondo modalità tali da poter, tra l’altro, dare esecuzione alle attività e alle misure di tutela ambientale e sanitaria che le Concedenti siano tenute ad attuare, in relazione alle predette Aree Escluse, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all’esito della procedura di cui all’articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 o della Normativa di riferimento ad esse applicabile;
- (ii) le Società Concedenti consentiranno all’Affittuario ed ai suoi rappresentanti, dipendenti, delegati e incaricati il passaggio nelle, e l’impiego delle, Aree Escluse, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esercizio dei Rami d’Azienda e nei limiti in cui non interferisca con l’esecuzione delle attività e delle misure di tutela ambientale e sanitaria che le Concedenti siano tenute ad attuare, in relazione alle predette Aree Escluse, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato all’esito della procedura di cui all’articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 o della Normativa di riferimento.

2.6. L’effettivo esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 2.4. è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione, entro la Data di Esecuzione, da parte delle Società Concedenti e dell’Affittuario, di apposito atto che regoli, mediante la costituzione di servitù e/o altri diritti reali, le modalità attraverso cui, successivamente all’esercizio dell’Obbligo di Acquisto, sarà garantito: (a) alle Società Concedenti il pieno e libero accesso alle Aree Escluse e (b) all’Affittuario il pieno e libero accesso alle aree di pertinenza dei Rami d’Azienda. L’efficacia di tale atto sarà sospensivamente condizionata all’effettivo esercizio dell’Obbligo di Acquisto ed al conseguente perfezionamento della cessione dei Rami d’Azienda.

2.7. **Crediti e debiti trasferiti.** Alla Data di Esecuzione saranno altresì trasferiti dalle Società Concedenti all’Affittuario i Crediti Ceduti ed i Debiti Ceduti, ai termini ed alle condizioni in appresso indicati. Resta in particolare inteso e convenuto tra le Parti che:

- (i) i Crediti Ceduti sono ceduti e trasferiti dalle Concedenti all’Affittuario, con efficacia dalla Data di Esecuzione, unitamente ad ogni e qualsivoglia altro diritto, eventuali privilegi e garanzie, accessori, interessi maturati e maturandi, azioni ed eccezioni sostanziali e processuali nei confronti dei debitori ceduti, inerenti, derivanti o comunque connessi ai suddetti Crediti Ceduti ed al loro

esercizio in conformità alla Normativa applicabile. La cessione avviene *pro soluto*, con esclusione di qualsivoglia garanzia delle Concedenti in merito alla solvenza dei debitori ceduti e con espressa rinuncia della Società Affittuaria a tali garanzie;

- (ii) la Società Affittuaria si accolla ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1273 cod. civ., con efficacia dalla Data di Esecuzione, i Debiti Ceduti, impegnandosi a tenere le Concedenti manlevate ed indenni da qualsivoglia pretesa o rivendicazione che, successivamente alla Data di Esecuzione, sia avanzata nei loro confronti dai relativi creditori accollatari in relazione al Debito Ceduto rilevante e nei limiti del valore nominale di tale Debito Ceduto.

2.8. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Esecuzione le Parti provvederanno altresì a:

- (i) notificare la cessione dei Crediti Ceduti ai rispettivi debitori ceduti mediante invio di una comunicazione sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 29** (*Comunicazione trasferimento Crediti Ceduti*);
- (ii) comunicare l'accollo dei Debiti Ceduti ai rispettivi creditori accollatari, chiedendo a questi ultimi (senza obbligo di risultato) di liberare le Concedenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1273, comma 2, cod. civ., mediante invio ai medesimi creditori accollatari di una comunicazione sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto *sub* **Allegato 30** (*Comunicazione accollo Debiti Ceduti*).

2.9. Resta inteso tra le Parti, che, fatta unicamente eccezione per i Debiti Ceduti, nessun ulteriore debito dei Rami d'Azienda o delle Società Concedenti è oggetto di accollo da parte della Società Affittuaria.

### ARTICOLO 3

#### TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

- 3.1. Atteso che le Concedenti effettuano abitualmente operazioni di cessione all'esportazione, le Parti convengono di procedere al trasferimento a favore dell'Affittuario del *plafond* esistente in capo alle Concedenti per l'acquisto di beni e servizi in sospensione di imposta, con effetto dalla Data di Esecuzione.
- 3.2. È a carico dell'Affittuario l'onere di provvedere alla comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel rispetto dei termini ivi stabiliti.
- 3.3. Le Società Concedenti si impegnano a rendere disponibile all'Affittuario, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione, la documentazione necessaria ai fini della determinazione del *plafond* disponibile relativamente a ciascun

Ramo d'Azienda e per rispondere ad eventuali richieste dell'Amministrazione Finanziaria.

- 3.4. In caso di retrocessione dei Rami d'Azienda secondo quanto previsto al successivo articolo 27, il *plafond* per l'acquisto di beni e servizi in sospensione di imposta esistente in quel momento sarà trasferito alle Società Concedenti. In tale caso, sarà a carico delle Società Concedenti l'onere di provvedere alla comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel rispetto dei termini ivi stabiliti. L'Affittuario dovrà rendere disponibili alle Società Concedenti, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta da parte delle stesse, la documentazione necessaria ai fini della determinazione del *plafond* disponibile relativamente a ciascun Ramo d'Azienda e per rispondere ad eventuali richieste dell'Amministrazione Finanziaria.

#### ARTICOLO 4

##### SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI

- 4.1. Sulla base dell'inventario dei Contratti Trasferiti che sarà fornito dalle Concedenti alla Società Affittuaria ai sensi del successivo articolo 25.5., l'Affittuario, entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, dovrà comunicare se intenda avvalersi della facoltà di non subentrare in uno o più Contratti Trasferiti (i "**Contratti Esclusi**"). Resta inteso che tale facoltà potrà essere esercitata dall'Affittuario unicamente rispetto ai Contratti Trasferiti indicati nell'Allegato 44 e ai Contratti Trasferiti, ivi inclusi quelli relativi a prestazioni di servizi di natura non continuativa, che le Società Concedenti, successivamente alla Data di Esecuzione, siano in grado di risolvere, ovvero di adempiere, senza incorrere in alcun pregiudizio economico (salva la facoltà dell'Affittuario di non subentrare anche in contratti la cui risoluzione comporti un pregiudizio economico, corrispondendo alle Società Concedenti un importo pari all'esborso a carico di queste ultime).
- 4.2. Alla Data di Esecuzione, l'Affittuario subentrerà, ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ., e con decorrenza dalla medesima Data di Esecuzione, nei Contratti Trasferiti, ad eccezione dei Contratti Esclusi e con espressa esclusione di tutti gli altri contratti comunque facenti capo alle Concedenti.
- 4.3. Con riferimento ai contratti nei quali l'Affittuario subentrerà ai sensi dell'articolo 2558 cod. civ. e che siano stati stipulati in data antecedente l'apertura dell'Amministrazione Straordinaria, le Società Concedenti si impegnano a dichiarare, entro la Data di Esecuzione, la continuazione di tali contratti ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 270/1999. Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Esecuzione le Parti invieranno alle controparti dei contratti in cui l'Affittuario sia subentrato una comunicazione, sostanzialmente conforme al modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 31 (Comunicazione subentro contratti)*, allo scopo di

rendere noto a dette controparti l'avvenuto subentro della Società Affittuaria nel rapporto contrattuale. Con riferimento ai Contratti Trasferiti di cui sia parte Tillet e/o Socova (questi ultimi unicamente nel caso in cui la Lettera di Accettazione sia tempestivamente trasmessa da Socova secondo quanto previsto all'art. 2.2 del presente Contratto) le Parti si danno atto che, ai fini del loro trasferimento in capo all'Affittuario, potrà essere richiesto, ai sensi della Normativa applicabile, il consenso del contraente ceduto; in tali casi, le Parti si adopereranno in buona fede e facendo quanto ragionevolmente nelle proprie possibilità al fine di ottenere detto consenso, restando inteso che, qualora il contraente ceduto non presti il consenso richiesto entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione, le Parti rinunceranno al trasferimento del contratto senza che alcuna di essa possa per ciò avanzare alcuna pretesa o rivendicazione nei confronti delle altre.

- 4.4. L'Affittuario prende atto e riconosce che le Società Concedenti non assumono alcuna responsabilità in merito a qualsivoglia danno o altra conseguenza pregiudizievole in cui la Società Affittuaria dovesse incorrere per effetto del mancato o inesatto adempimento da parte dei terzi contraenti ceduti alle obbligazioni dai medesimi assunte in base ai contratti in cui l'Affittuario sia subentrato, a prescindere dal fatto che l'inadempimento sia occorso anteriormente o successivamente alla Data di Esecuzione ed a prescindere dalle ragioni di tale mancato o inesatto adempimento, restando conseguentemente esclusa la possibilità per l'Affittuario di avanzare qualsivoglia pretesa o rivendicazione al riguardo nei confronti delle Concedenti.
- 4.5. Con riferimento ai contratti in cui la Società Affittuaria sia subentrata, l'Affittuario assume a proprio esclusivo carico il pagamento di tutto quanto contrattualmente dovuto in relazione alle prestazioni che, in esecuzione dei medesimi contratti, siano state rese dal terzo contraente ceduto successivamente alla Data di Esecuzione e direttamente a favore dell'Affittuario stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenni le Società Concedenti da ogni pagamento, onere o altra pretesa eventualmente avanzata dal terzo contraente ceduto e relativa alle predette prestazioni. L'Affittuario si impegna altresì a tenere le Società Concedenti manlevate ed indenni rispetto a qualsivoglia pretesa o rivendicazione avanzata nei loro confronti da parte dei terzi contraenti ceduti in relazione a qualsivoglia inadempimento o altro fatto o circostanza inerente i rapporti contrattuali in cui l'Affittuario è subentrato e che sia occorso successivamente alla Data di Esecuzione e che non tragga la propria causa da fatti o atti verificatisi anteriormente a tale data.

## ARTICOLO 5

### ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ESCLUSE

- 5.1. Le Parti si danno reciprocamente atto e precisano che quanto non espressamente riportato al precedente articolo 2 del presente Contratto e/o negli allegati ivi menzionati e/o in altra previsione del presente Contratto che indichi specificamente

che un elemento è incluso nei Rami d'Azienda, è da intendersi escluso dai Rami d'Azienda oggetto del Contratto. Sono altresì escluse dai Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto le Aree Escluse rispetto alle quali l'Affittuario si sia avvalso della facoltà di cui al precedente articolo 2.3. Senza pregiudizio per la generalità di quanto ora pattuito, si precisa che, in ogni caso, anche secondo quanto previsto all'articolo 105, comma 4 L.F., come richiamato dall'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, sono esclusi dai Rami d'Azienda tutti i beni e i rapporti attivi e passivi nella titolarità di – o comunque facenti capo a – le Società Concedenti che non siano ivi espressamente indicati.

5.2. In particolare, e senza pregiudizio per la generalità di quanto pattuito al precedente articolo 5.1., le Parti precisano che, fatta unicamente eccezione per quanto espressamente indicato al precedente articolo 2 del presente Contratto, negli allegati ivi richiamati e/o in ogni altra previsione del presente Contratto che indichi specificamente che un elemento è incluso nei Rami d'Azienda, sono tra l'altro esclusi dai Rami d'Azienda e restano pertanto esclusivamente a carico o a beneficio delle Concedenti:

- (i) tutti i rapporti debitori e creditori, ivi compresi i ratei e risconti attivi e passivi, le attività, i diritti, gli obblighi, anche derivanti da violazioni di norme ambientali e sulla salute e la sicurezza, i debiti e/o le passività anche potenziali (anche relative all'applicazione del D.Lgs. 231/2001, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5.4.), ivi comprese quelle relative ai rapporti con i Dipendenti e/o a imposte e tasse, sorti o riferentisi al periodo anteriore alla Data di Esecuzione, o anche successivamente se traggono la propria causa da fatti, atti od omissioni verificatisi anteriormente a tale data, siano essi o meno relativi all'attività dei Rami d'Azienda e al loro esercizio;
- (ii) i contratti, i negozi ed i rapporti contrattuali pendenti diversi dai Contratti Trasferiti nei quali l'Affittuario sia subentrato ai sensi del precedente articolo 4.2., nonché i debiti, i crediti ed ogni altra attività o passività diversa dai Debiti Ceduti e dai Crediti Ceduti aventi titolo in prestazioni rese in esecuzione dei Contratti Trasferiti nei quali l'Affittuario sia subentrato ma in data anteriore alla Data di Esecuzione.

5.3. Restano altresì ad esclusivo carico delle Concedenti – e, quindi, non si produrrà sostituzione processuale ai sensi dell'articolo 111 cod. proc. civ. – tutti i contenziosi, attuali e futuri, ad oggi conosciuti o meno, derivanti da qualsiasi atto, fatto e/o circostanza relativi ai Rami d'Azienda e al loro esercizio riferibili al periodo precedente la Data di Esecuzione, ivi espressamente inclusi i debiti e le passività (anche potenziali) risultanti, tra l'altro (e a titolo meramente esemplificativo), da qualsivoglia contenzioso relativo o comunque connesso all'asserita violazione di norme in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza ovvero di lavoro, tributario o previdenziale, nonché da qualsivoglia sanzione civile, penale, amministrativa,

tributaria o doganale relativa all'esercizio ed all'attività dei Rami d'Azienda antecedente la Data di Esecuzione, anche a prescindere dalla circostanza che il contenzioso sia stato instaurato (o anche solo minacciato) antecedentemente o successivamente alla Data di Esecuzione.

- 5.4. **Sanzione Pecuniaria.** Le Parti si danno atto che, in caso di accoglimento dell'Istanza di Patteggiamento, Ilva dovrà procedere al pagamento della Sanzione Pecuniaria nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla Normativa applicabile. Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'articolo 24.1., l'Affittuario potrà provvedere al pagamento della Sanzione Pecuniaria in luogo di Ilva. In tal caso, l'Affittuario avrà diritto di portare quanto corrisposto a titolo di pagamento della Sanzione Pecuniaria a deconto dell'importo dal medesimo dovuto a Ilva a titolo di Prezzo di Acquisto (il quale sarà quindi ridotto di un equivalente ammontare), ovvero, a seconda del caso, ad incremento del Conguaglio.

## ARTICOLO 6

### MAGAZZINO E BENI ESCLUSI

- 6.1. Il Magazzino e i Beni Esclusi di ciascuna delle Società Concedenti non rientrano nel novero dei beni ricompresi nei Rami d'Azienda concessi in affitto, restando inteso che:
- (i) il Magazzino sarà separatamente ceduto da ciascuna delle Concedenti all'Affittuario mediante sottoscrizione, entro 5 Giorni Lavorativi dopo la Data di Esecuzione, di un contratto di compravendita tra le Parti (il "**Contratto Cessione Magazzino**") ai termini ed alle condizioni riportati nel modello indicato nel presente Contratto *sub Allegato 14 (Contratto Cessione Magazzino)*;
  - (ii) i Beni Esclusi:
    - (a) in caso di esercizio da parte dell'Affittuario della relativa Opzione di Acquisto, saranno separatamente ceduti da parte delle Concedenti all'Affittuario mediante sottoscrizione, alla Data di Esecuzione, di un contratto di compravendita tra le Parti (il "**Contratto Cessione Beni Esclusi**") ai termini ed alle condizioni riportate nel modello accluso al presente Contratto *sub Allegato 40 (Contratto Cessione Beni Esclusi)*;
    - (b) nel caso in cui l'Affittuario non eserciti l'Opzione di Acquisto, rimarranno di proprietà delle Concedenti secondo quanto previsto al successivo articolo 6.7.
- 6.2. **Cessione del Magazzino.** Entro 5 Giorni Lavorativi dopo la Data di Esecuzione, le Concedenti, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, cederanno il Magazzino all'Affittuario, che lo acquisterà, ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto

Cessione Magazzino. Il prezzo di cessione è determinato in misura pari al valore del Magazzino alla Data di Esecuzione, quale risultante dall'applicazione dei criteri valutativi applicati nella Perizia del Magazzino allegata al presente Contratto *sub Allegato 32 (Perizia del Magazzino)*. In caso di disaccordo tra le Parti in merito alla determinazione del valore del Magazzino sulla base dei criteri valutativi applicati nella Perizia del Magazzino, ciascuna Parte potrà rimettere le relative questioni controverse al revisore di cui al successivo articolo 23.5. Alla relativa procedura di arbitraggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 23.5. e 23.6.

- 6.3. Il prezzo di cessione del Magazzino, come sopra determinato nel suo ammontare, sarà corrisposto:
- (i) in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda diventerà efficace tra le Parti, quale componente del Prezzo di Acquisto, con le modalità previste dal successivo articolo 26 del presente Contratto;
  - (ii) in caso di cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla Data di Scadenza, o alla diversa data in cui verrà a cessare il rapporto di affitto, secondo le modalità previste al successivo articolo 27 del presente Contratto.
- 6.4. **Beni Esclusi.** Entro il 31 luglio 2017, le Concedenti sottoporranno all'Affittuario la Perizia dei Beni Esclusi, recante la determinazione del valore dei Beni Esclusi alla Data di Sottoscrizione. Entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Esecuzione, l'Affittuario dovrà comunicare per iscritto alle Concedenti se intenda esercitare l'Opzione di Acquisto. Resta inteso, al riguardo, che l'Opzione di Acquisto potrà essere esercitata dall'Affittuario con riferimento ai Beni Esclusi di proprietà di tutte le Concedenti, ovvero di alcune soltanto di esse. È invece esclusa la facoltà per l'Affittuario di effettuare acquisti parziali rispetto ai Beni Esclusi di ciascuna Concedente.
- 6.5. Alla Data di Esecuzione, i Beni Esclusi delle Concedenti nei cui confronti l'Affittuario abbia esercitato l'Opzione di Acquisto saranno ceduti dalle Società Concedenti alla Società Affittuaria, che li acquisterà, mediante sottoscrizione del Contratto Cessione Beni Esclusi. Il relativo prezzo sarà determinato in misura pari al valore dei Beni Esclusi oggetto di cessione alla Data di Esecuzione, quale risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione utilizzati nella Perizia Beni Esclusi (il "**Prezzo di Acquisto Beni Esclusi**"). A tale fine, le Concedenti, nei 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Esecuzione provvederanno ad acquisire e trasmettere all'Affittuario la Perizia Beni Esclusi aggiornata alla Data di Esecuzione.
- 6.6. Il Prezzo di Acquisto Beni Esclusi, come sopra determinato nel suo ammontare, sarà corrisposto:

- (i) in caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla data in cui la cessione dei Rami d'Azienda diventerà efficace tra le Parti, con le modalità previste dal successivo articolo 26 del presente Contratto;
- (ii) in caso di cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto, alla Data di Scadenza, o alla diversa data in cui verrà a cessare il rapporto di affitto, secondo le modalità previste al successivo articolo 27 del presente Contratto.

6.7. I Beni Esclusi delle Concedenti nei cui confronti l'Affittuario non abbia esercitato l'Opzione di Acquisto, rimarranno di proprietà delle rispettive Società Concedenti, le quali, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla Data di Esecuzione, avranno diritto di conservare, a titolo gratuito, i medesimi Beni Esclusi nei luoghi in cui gli stessi si trovano alla Data di Esecuzione, ovvero in altro luogo messo a disposizione dall'Affittuario e ritenuto idoneo dalle medesime Concedenti. Nel caso in cui sia convenuto il trasferimento dei Beni Esclusi in altro luogo ritenuto idoneo dalle Concedenti, l'Affittuario dovrà farsi integralmente carico di tutti i costi, gli oneri e le spese di trasferimento dei Beni Esclusi. Per l'intera durata del suddetto periodo, alle Società Concedenti, ovvero ai relativi rappresentanti, dipendenti, delegati e incaricati, dovrà essere consentito il pieno e libero accesso ai luoghi in cui sono conservati i Beni Esclusi, essendo le Società Concedenti sin da ora altresì espressamente autorizzate a svolgervi, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, avvalendosi dei propri dipendenti o di soggetti terzi all'uopo incaricati, ogni attività necessaria o anche solo opportuna, ad insindacabile giudizio delle Concedenti, per provvedere alla custodia e conservazione dei Beni Esclusi secondo i più elevati *standard* di sicurezza e nel rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla Normativa applicabile, nonché ogni attività funzionale alla vendita dei medesimi Beni Esclusi.

6.8. **Efficacia purgativa della cessione.** La cessione del Magazzino e dei Beni Esclusi rispetto ai quali sia stata esercitata l'Opzione di Acquisto ha efficacia purgativa. Entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto Cessione Magazzino, le Società Concedenti chiederanno al Ministero dello Sviluppo Economico l'adozione del decreto di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 270/1999 ai fini della cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi che dovessero risultare a carico dei beni trasferiti ai sensi del Contratto Cessione Magazzino e del Contratto Cessione Beni Esclusi.

6.9. **Acquisti in costanza di affitto.** I beni del tipo di quelli facenti parte del Magazzino e/o dei Beni Esclusi che saranno acquistati dall'Affittuario in costanza del rapporto di affitto saranno e rimarranno di sua esclusiva proprietà, ancorché funzionali all'esercizio dei Rami d'Azienda. Resta fermo quanto previsto al successivo articolo 27 con riferimento agli adempimenti da porre in essere in caso di retrocessione dei Rami d'Azienda.



## ARTICOLO 7 DIPENDENTI

- 7.1. Le Parti si impegnano ad avviare la Procedura Sindacale non appena ragionevolmente possibile dopo la Data di Sottoscrizione, impegnandosi l’Affittuario ad adempiere a tutto quanto sia stato o sarà concordato nell’ambito della suddetta Procedura sindacale e dell’Accordo Sindacale sottoscritto ad esito della stessa. L’Affittuario si impegna in ogni caso a manlevare e tenere indenni le Concedenti dagli effetti pregiudizievoli di eventuali contenziosi derivanti da violazioni poste in essere da parte dell’Affittuario rispetto a quanto convenuto nell’ambito della Procedura Sindacale e dell’Accordo Sindacale, salvo che, e nella misura in cui, le suddette violazioni dipendano, anche solo in parte, dalla mancata esecuzione di impegni assunti dalle Società Concedenti o da soggetti terzi diversi dall’Affittuario.
- 7.2. L’Affittuario si obbliga ad impiegare - ovvero a far sì che le Affiliate dell’Affittuario impieghino nell’ambito territoriale delle Concedenti – un numero complessivo di prestatori di lavoro pari ad almeno 10.000 (diecimila) persone (i “**Livelli Occupazionali**”) alle condizioni indicate nell’ambito della Procedura Sindacale e/o convenute nell’Accordo Sindacale. Le Parti si danno reciprocamente atto che: (x) il numero di prestatori di lavoro di cui al presente articolo 7.2 deve intendersi riferito al complesso dei Rami di Azienda e di tutti i relativi siti; (y) l’allocazione sui Rami d’Azienda e sui relativi siti del numero dei prestatori di lavoro di cui al presente articolo 7.2 sarà effettuata dall’Affittuario ed indicata nell’ambito della Procedura Sindacale, tenendo in considerazione le esigenze produttive descritte nel Piano Industriale; e (z) stante l’impegno assunto dall’Affittuario ai sensi del presente articolo 7.2, le previsioni del Piano Industriale riguardanti il numero stimato di prestatori di lavoro interni ed esterni devono intendersi superate.

L’Affittuario si impegna a formulare, ovvero a far sì che le Affiliate dell’Affittuario formulino, coerentemente con il Piano Industriale e nel rispetto di quanto sarà previsto e convenuto nell’ambito della Procedura Sindacale e/o nell’Accordo Sindacale, una proposta di assunzione a ciascuno dei Dipendenti, con esclusione di qualsivoglia continuità rispetto al rapporto di lavoro intrattenuto dai Dipendenti con le Concedenti (la “**Proposta di Assunzione**”). Nella formulazione della Proposta di Assunzione, l’Affittuario dovrà garantire il rispetto di tutto quanto sia stato previsto e convenuto nell’ambito della Procedura Sindacale e/o dell’Accordo Sindacale. L’efficacia della Proposta di Assunzione sarà condizionata alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dei Dipendenti con le Società Concedenti, le quali manterranno l’integrale ed esclusiva responsabilità per ogni e qualsiasi spettanza, credito, onere o pretesa afferenti il suddetto rapporto di lavoro (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi credito, onere o pretesa relativi al pagamento del trattamento di fine rapporto, ferie, ratei ed ogni altra spettanza finale). Le Società Concedenti

manterranno, inoltre, l'integrale ed esclusiva titolarità del rapporto e responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro facenti capo ai lavoratori diversi dai Dipendenti.

- 7.3. L'Affittuario si obbliga altresì ad assumere, ovvero a far sì che le Affiliate dell'Affittuario assumano, nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi decorrenti dalla relativa accettazione, i Dipendenti che:
- (i) abbiano accettato la Proposta di Assunzione;
  - (ii) rispetto ai quali sia cessato il rapporto di lavoro con le Società Concedenti secondo quanto previsto al precedente articolo 7.2.
- 7.4. Qualora, in base alla Normativa applicabile, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7.2. e 7.3. non possano trovare applicazione, in tutto o in parte, rispetto ai Dipendenti aventi un rapporto di lavoro con Tillet e Socova, l'Affittuario e le Concedenti si impegnano ad adottare ogni azione che sia necessaria a consentire all'Affittuario di assumere o trasferire alle proprie dipendenze detti Dipendenti, come indicato nel Piano Industriale, secondo le modalità consentite dalla Normativa applicabile, ponendo in essere tutti gli adempimenti a tale fine richiesti ed assicurando – in quanto consentito – la discontinuità del rapporto.
- 7.5. L'Affittuario si obbliga, anche per conto delle Affiliate dell'Affittuario che abbiano impiegato Dipendenti ai sensi del presente articolo 7, al mantenimento dei Livelli Occupazionali per l'intera Durata del Piano Industriale e, in ogni caso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003 e dall'articolo 63, comma 2 del D.Lgs. 270/1999. Per l'effetto, la Società Affittuaria si impegna a che, per l'intera durata del rapporto di affitto, non si proceda a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o plurimi) ed a licenziamenti collettivi. In caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, l'impegno dell'Affittuario al mantenimento dei Livelli Occupazionali e a che non si proceda a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuali o plurimi) ed a licenziamenti collettivi si intende esteso per tutta la Durata del Piano Industriale, rimanendo inteso che nel caso in cui la Durata del Piano Industriale si concluda prima del biennio successivo la data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti, l'impegno assunto dall'Affittuario rimarrà in essere fino alla scadenza di tale biennio. Resta fermo quanto previsto al successivo articolo 7.6.
- 7.6. A precisazione di quanto convenuto ai sensi del precedente articolo 7.5., resta inteso tra le Parti che, per l'intero periodo di vigenza dell'impegno dell'Affittuario al mantenimento dei Livelli Occupazionali ai sensi dell'articolo 7.5 che precede, l'Affittuario, ovvero la diversa società datrice secondo quanto previsto all'articolo 7.2 che precede, potrà:
- (i) recedere dai rapporti di lavoro con i Dipendenti solo per giusta causa e/o per giustificato motivo soggettivo;

- (ii) incentivare, anche attraverso piani e/o accordi di natura collettiva, l'esodo volontario dei Dipendenti che siano stati assunti in conformità con quanto previsto ai precedenti paragrafi 7.2., 7.3. e 7.4.;
- (iii) raggiungere accordi collettivi di qualsiasi tipo, anche di incentivazione all'esodo volontario dei Dipendenti, e dare loro esecuzione;
- (iv) fare ricorso o avvalersi, in quanto consentito dalla Normativa applicabile, di ogni e qualsiasi ammortizzatore sociale e/o strumento di gestione del personale normativamente previsto, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cassa integrazione guadagni per tutte le sue causali, compreso il contratto di solidarietà.

7.7 Ai fini del presente Articolo 7, gli impegni assunti dall'Affittuario per conto delle Affiliate dell'Affittuario si intendono assunti anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ.

## ARTICOLO 8

### AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE

- 8.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4-*sexies* del D.L. 347/2003, l'Affittuario si impegna a porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti legali, amministrativi e tecnici necessari al fine di ottenere il rilascio, la voltura e/o l'intestazione a proprio nome, con decorrenza dalla Data di Esecuzione, di tutte le autorizzazioni amministrative, i permessi, le licenze, le certificazioni ed ogni altro titolo occorrente, ai sensi della Normativa applicabile, per l'esercizio dell'attività di impresa propria dei Rami d'Azienda. In particolare, l'Affittuario si impegna a compiere, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per il rilascio, la voltura e/o l'intestazione a proprio nome, con decorrenza dalla Data di Esecuzione, delle autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni puntualmente individuati *sub Allegato 33 (Autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni)*. L'Affittuario si impegna altresì a trasmettere senza indugio alle Concedenti copia di tutte le comunicazioni intercorse con le competenti autorità ai fini di quanto precede, ivi inclusa, senza limitazione, ogni domanda, istanza o richiesta presentata alle autorità competenti ed ogni atto o provvedimento adottato dalle medesime autorità e notificato o comunicato all'Affittuario.
- 8.2. L'Affittuario si impegna altresì a fare tutto quanto necessario affinché le autorizzazioni, i permessi e le licenze di cui al precedente articolo 8.1. rimangano pienamente validi ed efficaci per l'intera durata del rapporto di affitto oggetto del presente Contratto, sostenendo e/o adempiendo ad ogni onere, costo o spese a tal fine necessario o anche solo opportuno. In caso di esercizio dell'Obbligo di Acquisto, tale impegno dell'Affittuario si intende esteso anche al biennio successivo la data in cui la cessione dei Rami d'Azienda sarà divenuta efficace tra le Parti.

- 8.3. Le Concedenti si impegnano a fornire massima e tempestiva cooperazione all’Affittuario per il sollecito compimento di tutto quanto necessario ai fini di cui ai precedenti articoli 8.1. e 8.2., nonché a compiere quanto alle stesse Concedenti eventualmente richiesto dalla Normativa applicabile per consentire il rilascio, la voltura o l’intestazione a nome dell’Affittuario delle autorizzazioni, permessi, licenze e certificazioni di cui all’articolo 8.1. che precede, e per assicurare che i medesimi permessi autorizzazioni, certificazioni e licenze rimangano – senza soluzione di continuità – pienamente validi ed efficaci per l’intera durata del rapporto di affitto oggetto del presente Contratto.
- 8.4. L’Affittuario si impegna altresì a compiere – a propria cura e spese e sostenendone tutti i relativi costi ed oneri, anche amministrativi e fiscali – tutto quanto necessario ai fini del tempestivo deposito ed accoglimento della Domanda Autorizzazione Piano Ambientale nelle forme procedurali di cui all’articolo 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015. A tale fine, l’Affittuario si impegna, tra l’altro, a trasmettere senza indugio alle Concedenti copia di tutte le comunicazioni intercorse con le competenti autorità nell’ambito del procedimento avviato con la Domanda Autorizzazione Piano Ambientale. Le Concedenti si impegnano a cooperare in buona fede con l’Affittuario per il sollecito compimento di tutto quanto necessario ai fini di cui ai precedenti periodi, ove necessario anche mediante la sottoscrizione o il compimento degli atti che rientrino nella loro esclusiva competenza in qualità di gestori dei Rami d’Azienda sino alla Data di Esecuzione e che non possano essere posti in essere dall’Affittuario nella sua qualità di individuato gestore.

### **SEZIONE III. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE PARTI**

#### **ARTICOLO 9**

##### **DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE CONCEDENTI**

- 9.1. Le Società Concedenti, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiarano e garantiscono (ciascuna per quanto di propria competenza):
- (i) di essere società regolarmente costituite e validamente esistenti secondo la legge italiana (Ilva, Ilva Servizi Marittimi, Ilvaform, Sanac e Taranto Energia) o la legge francese (Socova e Tillet), tutte sottoposte alla procedura di Amministrazione Straordinaria;
  - (ii) di avere, anche ai sensi della Normativa in materia di Amministrazione Straordinaria, tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per assumere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai Contratti Collegati e di aver posto in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per consentire, da parte propria, la valida sottoscrizione degli stessi ed il corretto adempimento delle obbligazioni ivi previste;

- (iii) che la sottoscrizione e l'adempimento del presente Contratto e dei Contratti Collegati da parte delle Concedenti non comportano la violazione da parte delle stesse del proprio statuto sociale e non danno luogo a violazioni di alcuna Normativa, né costituiscono inadempimento rispetto ad altre obbligazioni o impegni di qualsiasi natura assunti dalle Concedenti, anche ai sensi dei Contratti Trasferiti;
- (iv) di essere, ciascuna per quanto di propria spettanza e ragione, piene ed esclusive proprietarie e/o titolari degli elementi dell'attivo e del passivo inclusi nel rispettivo Ramo d'Azienda e dei singoli beni e/o contratti che lo compongono e di avere la piena disponibilità dei medesimi e dei singoli beni e rapporti ivi ricompresi, fatti salvi gli effetti dei Sequestri;
- (v) che ogni e qualsivoglia credito dell'Affittuario nei confronti delle Società Concedenti che abbia titolo o ragione nella sottoscrizione o nell'esecuzione del presente Contratto (ivi incluso, senza intento limitativo, l'eventuale credito per il pagamento del Conguaglio) e dei Contratti Collegati sarà assistito dal beneficio della prededuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 L.F. e di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 270/1999.

9.2. Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 9.1. sono rilasciate alla Data di Sottoscrizione, dovranno intendersi reiterate e confermate alla Data di Esecuzione, alla Data di Esercizio, nonché alla data in cui diverrà efficace la cessione dei Rami d'Azienda, e dovranno rimanere vere corrette ed accurate in ogni loro aspetto per l'intera durata del Contratto con riferimento ai fatti ed alle circostanze tempo per tempo esistenti.

9.3. Relativamente ai Rami d'Azienda come individuati al precedente articolo 2 del presente Contratto, le Concedenti non prestano alcuna garanzia né rendono alcuna dichiarazione neppure relativamente a:

- (i) sullo stato di fatto e di diritto dei beni costituenti i Rami d'Azienda (ivi compresi loro eventuali vizi, anche occulti, e mancanza di qualità), sulla loro conformità alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami d'Azienda;
- (ii) sulla consistenza patrimoniale e finanziaria dei Rami d'Azienda e dei beni e rapporti ad essi inerenti, nonché in merito alla redditività degli stessi;
- (iii) in relazione a possibili minusvalenze o insussistenze di attivo ovvero sopravvenienze passive che dovessero emergere successivamente alla Data di Esecuzione anche se relative a situazioni antecedenti la Data di Esecuzione;
- (iv) sulla completezza ed esaustività della documentazione resa disponibile nell'ambito della *data room* virtuale istituita dalle Concedenti ed oggetto di Due Diligence da parte dell'Affittuario.

Resta quindi inteso che, con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti da (i) a (iv), nessuna responsabilità potrà mai essere imputata dall’Affittuario alle Società Concedenti, con espressa rinuncia da parte della Società Affittuaria ad ogni relativo diritto di legge e con espresso patto *de non petendo* dell’Affittuario al riguardo.

9.4. **Procedura di indennizzo.** Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente articolo 9.3., le Società Concedenti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a tenere l’Affittuario manlevato ed indenne rispetto a qualsivoglia pagamento, onere, passività, obbligo, responsabilità, pretesa o rivendicazione di terzi che il medesimo Affittuario non avrebbe sostenuto o subito se le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 9.1. fossero state veritiere e corrette. Qualora l’Affittuario ritenga che si sia verificato un evento suscettibile di dare luogo ad un obbligo di indennizzo e/o manleva ai sensi del presente articolo 9.4. si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) l’Affittuario dovrà segnalare per iscritto ogni evento di cui abbia avuto effettiva conoscenza e che sia suscettibile di dare luogo a responsabilità di una o più Concedenti, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui la Società Affittuaria abbia avuto effettiva conoscenza dell’evento stesso;
- (ii) la segnalazione di cui al precedente punto (i) (il “**Claim**”) dovrà indicare, ancorché in via preliminare, l’ammontare della richiesta di indennizzo e/o manleva, impregiudicato il diritto dell’Affittuario di sottoporre alle Concedenti ritenute responsabili ulteriori richieste di indennizzo e/o manleva in relazione a qualsiasi onere, passività, perdita o altro pregiudizio emersi o quantificabili successivamente ma derivanti dal medesimo evento o circostanza;
- (iii) qualora le Società Concedenti cui il Claim è destinato intendano contestarlo, saranno tenute a far pervenire all’Affittuario una contestazione dettagliata di ogni punto contemplato nel Claim stesso entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricevimento del medesimo;
- (iv) in assenza di contestazione da parte delle Concedenti entro il termine di cui sopra, la richiesta di indennizzo e/o manleva dell’Affittuario sarà ritenuta come accettata definitivamente dalle Società Concedenti cui il medesimo Claim è destinato, le quali saranno pertanto tenute a corrispondere all’Affittuario l’importo della richiesta di indennizzo e/o manleva indicato nel Claim, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo;
- (v) in caso di contestazione tempestiva del Claim da parte delle Società Concedenti, le Parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione in via amichevole nei 60 (sessanta) giorni di calendario successivi al ricevimento, da parte dell’Affittuario, della contestazione del Claim;

- (vi) in difetto di accordo tra le Parti entro il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al precedente punto (v), ciascuna delle Parti potrà adire l'autorità giudiziaria.

9.5 **Indennizzo per le Passività Francesi.** Senza pregiudizio per il diritto dell'Affittuario di richiedere di essere tenuto manlevato e indenne ai sensi del precedente art. 9.4, le Concedenti si impegnano a tenere manlevato e indenne l'Affittuario rispetto a qualsivoglia pagamento, onere, passività, obbligo, responsabilità, pretesa o rivendicazione di terzi (i) relativi a un Ramo d'Azienda Francese e (ii) sorti o riferentisi al periodo anteriore alla Data di Esecuzione o che traggono la propria causa da fatti, atti od omissioni verificatisi anteriormente a tale data (ciascuno una "Passività Francese"). Le Parti concordano che, nel caso in cui all'Affittuario sia richiesto da qualunque soggetto di pagare qualunque Passività Francese, l'Affittuario dovrà senza indugio informare di ciò la Concedente interessata e, nel caso in cui l'Affittuario paghi qualunque importo in relazione a tale Passività Francese, l'Affittuario avrà diritto a (a) essere rimborsato dalle Concedenti entro 5 Giorni Lavorativi da apposita richiesta scritta corredata della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e (b) dedurre dal successivo Canone di locazione dovuto dall'Affittuario ai sensi dell'art. 12.4 o dal Prezzo d'Acquisto qualunque importo pagato dall'Affittuario e non rimborsatogli. Resta fermo il diritto della Concedente interessata a verificare l'effettiva debenza della Passività Francese che sia stata rimborsata all'Affittuario o dedotta dal Canone di Affitto o dal Prezzo di Acquisto.

## ARTICOLO 10

### DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'AFFITTUARIO

10.1. L'Affittuario, a tutti i fini di cui al presente Contratto, dichiara e garantisce:

- (i) di essere una società regolarmente costituita e/o validamente esistente secondo la legge italiana, di non versare in stato di insolvenza o liquidazione e di non essere assoggettato ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria;
- (ii) che, per quanto di sua conoscenza, non è stata posta in essere alcuna azione e non è stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento volto a determinare l'avvio di alcuna procedura concorsuale o liquidatoria a carico dell'Affittuario;
- (iii) di avere tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per assumere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai Contratti Collegati e di aver posto in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per consentire la valida sottoscrizione degli stessi e, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo articolo 24, il corretto adempimento delle obbligazioni ivi previste;
- (iv) che la sottoscrizione e l'adempimento del presente Contratto e dei Contratti Collegati da parte dell'Affittuario non comportano la violazione da parte dello